GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E AGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO (POR FSE) 2014/2020 REGIONE DEL VENETO E A VALERE SU RISORSE REGIONALI".
Codice Identificativo Gara 663442765A

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno

del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Decreto Legislativo 15 settembre 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, applicato in attesa della nuova normativa di riferimento;
- D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;
- Legge Regionale n. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 11, comma 4 bis il quale prevede che la Giunta Regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società iscritte all’albo speciale istituito presso la CONSOB (ora sostituito dal Registro dei revisori legali previsto dal D. Lgs 39/10);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015 - Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 353 del 24 marzo 2016 - Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del Servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse regionali. Codice Identificativo Gara 663442765A.

ART. 2 Oggetto di gara e specifiche tecniche

La Regione del Veneto intende realizzare una gara a procedura aperta per l’aggiudicazione del “Servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse regionali”, di durata pari a 24 mesi dalla data di stipula contrattuale, salvo eventuali proroghe del termine per oggettive comprovate esigenze esclusivamente dell’Amministrazione appaltante e per un importo complessivo massimo dei servizi e prestazioni in appalto pari ad Euro 734.120,00 (euro settecentotrentaquattromilacentoventi/00) oltre all’IVA nella misura di legge.
L’offerta economica del soggetto aggiudicatario non potrà superare comunque, a pena di esclusione, il predetto importo massimo.
Detta gara, definita a procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., concerne il servizio di controllo e certificazione contabile, con le seguenti specifiche prestazionali.

ART. 3 Esame della documentazione

L'esame della documentazione amministrativo-contabile prodotta dai soggetti gestori (beneficiari finali) e relativa ai rendiconti presentati alla Regione, a supporto delle spese effettivamente sostenute e delle attività realizzate per i progetti approvati e finanziati dalla Regione nell'ambito del POR FSE 2014-2020 e nell'ambito di fondi regionali, è diretto ad accertare:

a. che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di riferimento (è necessario effettuare l'esame della documentazione riferita al singolo destinatario, anche attraverso la consultazione di banche dati relative alla profilazione degli utenti, es. IDO o CO-Veneto, compresa la presenza della valutazione *ex ante* ed *ex post* delle competenze, ove prevista);
b. che le attività previste siano state effettivamente realizzate;
c. che i documenti relativi alla registrazione delle presenze e l'ulteriore documentazione necessaria, prevista dalla normativa di riferimento, siano correttamente tenuti e siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di svolgimento dell'attività finanziata;
d. che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, siano congruenti con quanto previsto dalla direttiva di riferimento e dal curriculum vitae del singolo soggetto, oltre a riportare espressamente la specifica attività da svolgere e a corrispondere con i dati dichiarati, anche per le ore di attività, nei cd. timesheets/diari di bordo;
e. che tutte le spese esposte nel rendiconto siano ammissibili ed effettivamente sostenute;
f. che i documenti di bilancio del beneficiario siano correttamente tenuti; l'esistenza, la corretta alimentazione e l'operatività di un sistema di contabilizzazione per centri di costo/attività (contabilità separata) e la congruenza dello stesso con la contabilità generale e i documenti di bilancio, anche al fine di fornire elementi utili per l'accertamento dell'affidabilità economico-finanziaria dell'ente;
g. il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Testo Unico per i Beneficiari di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 e s.m.i.;
h. il rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla Deliberazione/Direttiva di riferimento nonché dalla normativa comunitaria;
i. che non emergano elementi sintomatici o le fattispecie che consentono alla Regione del Veneto la possibilità di effettuare la verifica a costi reali anche in caso di attività a costi standard, come previsto nel Testo Unico per i Beneficiari citato al punto precedente.

Con riferimento alle tipologie progettuali da verificare, inoltre, si dovrà accertare:

1) **per le attività finanziate mediante Unità di Costo Standard (UCS) o mediante il ricorso a somme forfetarie:**
   a. che le attività realizzate siano riferite direttamente ad un progetto regolarmente approvato e finanziato dalla competente struttura della Regione;
   b. che le attività siano realizzate entro i termini previsti dalle singole Direttive o dai Bandi, tenuto conto delle determinazioni di approvazione da parte della competente Sezione Regionale. L'istruttoria dovrà verificare anche che le date di avvio e di conclusione delle attività finanziate siano conformi alle indicazioni contenute nelle Direttive, nei Decreti o nell'eventuale specifica autorizzazione regionale;
   c. che le attività siano correttamente esposte e conformi alle indicazioni contenute nei singoli bandi di riferimento;
   d. la correttezza del metodo utilizzato dal beneficiario per la determinazione del contributo richiesto;
   e. che la documentazione riferita al singolo destinatario sia quella richiesta dal bando di riferimento;
2) **per le attività a costi reali:**
   a. che le spese si riferiscano allo specifico intervento approvato dall'Amministrazione regionale, ovvero che tutte le spese rendicontate siano riferite direttamente ad una attività il cui

preventivo risulti regolarmente approvato e finanziato dalla competente struttura della Regione;

b. che le spese risultino effettivamente sostenute entro il periodo previsto dalle singole Direttive o dai Bandi, tenuto conto delle determinazioni di approvazione da parte della competente Sezione Regionale. Si dovrà verificare anche che le date di avvio e di conclusione delle attività finanziate siano conformi alle indicazioni contenute nelle Direttive o nei Bandi, in caso di dilazione dei termini, si accerterà che sia stata rilasciata specifica autorizzazione regionale;
c. che le spese siano state correttamente esposte e classificate; il controllo amministrativo-contabile verterà, infatti, sulla corretta classificazione delle spese e sul dettaglio delle medesime, la cui sommatoria dovrà trovare rispondenza nella dichiarazione a rendiconto;
d. che le spese risultino ammissibili e ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri prefissati, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di costi ammissibili nell'ambito dei Fondi Strutturali e dalle disposizioni regionali specifiche vigenti o che verranno successivamente emanate in relazione alla gestione delle attività finanziate;
e. che le spese risultino, inoltre:
    - effettivamente sostenute dal beneficiario e dai relativi partner;
    - rapportate ad attività effettivamente finanziate e regolarmente realizzate;
    - debitamente documentate;
    - supportate da regolari giustificativi e quietanze di spesa.

    L'istruttoria dovrà altresì verificare, in relazione ai costi per il personale, che questi si riferiscano ad una effettiva prestazione di lavoro connessa a ciascuna attività, siano stati emessi regolari giustificativi di spesa e la regolarità della relativa quietanza; si dovrà accertare anche la ripartizione dei costi del personale su tutte le attività del soggetto attuatore, per evitare errori di duplicazione;
f. la conformità alla normativa vigente della ripartizione dei costi indiretti di funzionamento, ove previsti dal progetto.

Oltre a ciò, si dovrà effettuare la digitalizzazione del materiale verificato. Con riferimento alla metodologia di acquisizione e conservazione dei dati, nonché alle modalità con cui gli stessi verranno forniti alla stazione appaltante, i dati dovranno essere resi disponibili nei sistemi informativi della stazione appaltante, secondo le specifiche che verranno fornite e con esclusione di qualunque procedura che preveda attività di acquisizione dati da parte della stazione appaltante stessa.

ART. 4 Certificazione

Per ogni rendiconto esaminato l'aggiudicatario dovrà produrre una relazione di certificazione, unitamente alla documentazione prevista dalle disposizioni regionali per le verifiche documentali dei rendiconti finali (verbale/verbali e check-list).
La relazione di certificazione, prodotta su carta intestata dell'aggiudicatario, attestante l'avvenuto esame dei punti illustrati in precedenza, dovrà contenere:

1) il riferimento al progetto oggetto della verifica e ogni elemento utile alla sua identificazione (codice progetto, titolo, CUP ecc.);
2) l'attestazione dell'assenza da parte dell'aggiudicatario di tutte le condizioni di incompatibilità descritte nel successivo art. 6, sub 6.2, numero 4.
3) le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che hanno costituito la base per l'esame oggetto di certificazione.
4) il quadro di raffronto tra le spese/attività esposte in preventivo, tenendo conto di eventuali variazioni autorizzate, e le spese/attività esposte in consuntivo;
5) gli esiti della verifica dei registri, cartacei e/o telematici, comprovanti le attività e di qualunque altro documento regionale afferente al progetto oggetto di verifica;
6) l'attestazione:
    - di avvenuta verifica dell'attività previste a progetto, per essere stati controllati i registri, le schede presenza, le variazioni, gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia;

- di avvenuta verifica, analitica per i destinatari degli interventi, del possesso dei requisiti previsti dal bando, anche con riferimento alla documentazione di gestione e relativa alla rendicontabilità del singolo destinatario;
- di effettiva esecuzione dei controlli stabiliti dalle vigenti disposizioni e dal presente capitolato, indicando il luogo di svolgimento, la data di inizio e di chiusura, le eventuali sospensioni e riprese, le persone che hanno svolto l'esame, quelle che vi hanno assistito in qualità di incaricati dal beneficiario;
- di avvenuta apposizione delle timbrature, ove prevista, sui documenti esaminati o, in caso di dematerializzazione, di osservanza delle modalità alternative individuate dalla Regione per garantire l'esito della verifica di ciascun documento;
- di accertamento dell'ammissibilità ed effettività delle spese/attività esposte a consuntivo anche in riferimento a quanto riportato nel preventivo progettuale;
- di avvenuta verifica e timbratura anche della documentazione delle spese effettivamente sostenute/attività realizzate dai partner del beneficiario;
- del controllo previsto dall'art. 3, primo periodo, lettera i) del presente Capitolato;
- di avvenuta dematerializzazione del materiale verificato ai sensi dell'art. 3, ultimo capoverso del presente Capitolato;

7) la proposta di approvazione delle attività/spese riconoscibili, per esserne stata accertata l'ammissibilità ed effettività, in conformità alle disposizioni di riferimento;
8) l'espressa motivazione, analitica e per singola voce di spese/attività, di rigetto delle spese/attività non riconoscibili in quanto non ammissibili o non effettive, con indicazione delle specifiche disposizioni di riferimento;
9) l'indicazione dell'importo riconoscibile, al netto di eventuali anticipi/acconti, ovvero dell'importo a debito, con l'indicazione di eventuale recupero, come differenza tra anticipi/acconti erogati e importo riconoscibile, necessari anche per l'attività di supporto descritta dall'art. 5, numero 14) del presente documento;
10) la sottoscrizione del/dei Consulente/i Junior, che ha/hanno direttamente e personalmente effettuato la verifica delle spese/attività, con relativi luogo e data, oltre alla sottoscrizione di un Consulente/i Senior (avente i requisiti richiesti dal Capitolato) e del Manager (con i requisiti richiesti dal capitolato), tutti incaricati dall'aggiudicatario, nonché la firma del legale rappresentante o di persona munita di poteri (ad es. Capo Progetto), con relativi luogo e data;
11) la sottoscrizione di accettazione da parte del legale rappresentante o di persona munita di poteri del beneficiario, con relativi luogo e data e, in caso di mancata accettazione, le osservazioni, le memorie, le deduzioni del medesimo beneficiario debitamente firmate dallo stesso, con relativi luogo e data, corredate del parere dell'aggiudicatario sottoscritto secondo la procedura prevista per la relazione di verifica.

ART. 5 Svolgimento del servizio

Ai fini di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà:
1) ricevere dalle competenti Sezioni regionali la documentazione relativa a ciascun progetto, sottoscrivendo ricevuta del materiale acquisito, che dovrà essere oggetto di elenco allegato alla ricevuta stessa;
2) verificare e certificare il corretto svolgimento dell'attività, effettuando ove previsto il controllo accurato dei registri presenza, delle variazioni, degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali in materia e di ogni altro aspetto indicato dalle Sezioni;
3) richiedere ai soggetti attuatori eventuali chiarimenti sui rendiconti presentati necessari per completare la verifica rendicontale;
4) instaurare il contraddittorio con i soggetti attuatori: acquisire l'accettazione del beneficiario, mediante sottoscrizione del legale rappresentante o di persona munita dei relativi poteri, della relazione di verifica; in caso di mancata accettazione, acquisire le eventuali osservazioni, controdeduzioni, rilievi e memorie del beneficiario, debitamente sottoscritte da quest'ultimo. L'aggiudicatario è tenuto a rispondere direttamente al beneficiario in caso di controdeduzioni alla relazione di verifica e in caso di ulteriore controdeduzione. Un'eventuale terza controdeduzione dovrà essere inoltrata tempestivamente alla Sezione Regionale competente che provvederà a definire il contraddittorio.

5) organizzare le visite in loco presso la sede del beneficiario per la verifica della documentazione relativa ai rendiconti, ovvero, se richiesto dalla Regione, effettuare una o più verifiche presso la sede della medesima Regione;
6) prendere contatto con gli operatori per fissare un appuntamento per la verifica, avendo cura di accorpare il più possibile i rendiconti dello stesso beneficiario, minimizzare il disagio del beneficiario stesso, assicurando al contempo il rispetto dei termini di consegna dei rendiconti verificati, stabiliti nel presente capitolato;
7) verificare, presso i soggetti beneficiari, la documentazione contabile/amministrativa relativa ai rendiconti di spesa/attività, sulla base delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e delle ulteriori specifiche che potranno essere definite dalla committenza;
8) apporre apposito timbro, data e sigla su ogni documento verificato indicando, ove previsto, l'entità dell'importo accertato e/o dell'attività ammissibile. A seguito di dematerializzazione dei documenti, la Regione potrà individuare modalità alternative che garantiscano comunque l'esito della verifica di ciascun documento;
9) acquisire e trasmettere, alla Regione, i documenti cartacei prodotti in sede di verifica, previa digitalizzazione, con inoltro telematico degli stessi: in particolare, i dati dovranno essere resi disponibili nei sistemi informativi della stazione appaltante secondo le specifiche che verranno fornite, escludendo qualunque procedura che preveda attività di acquisizione dati da parte della stazione stessa;
10) accertare e certificare, per ciascun allievo, l'avvenuto inserimento nel mondo del lavoro, ove sia previsto obbligatoriamente lo sbocco occupazionale, anche attraverso la consultazione di banche dati (es. IDO o CO Veneto);
11) accertare e certificare eventuali ulteriori obblighi e impegni del soggetto beneficiario connessi all'attività approvata e finanziata;
12) predisporre la relazione di certificazione di ogni singolo rendiconto relativo al progetto/azione/misura, in conformità a quanto indicato al precedente art. 4);
13) garantire che l'attività di verifica e conseguente certificazione di ogni rendiconto venga svolta sotto la diretta vigilanza e il controllo di personale iscritto all'albo ufficiale dei revisori legali dei conti (per le figure del Capo Progetto e del Manager) incaricato dalla Società di revisione aggiudicataria.
14) in relazione a ciascun progetto verificato, in aggiunta alla redazione della relazione di certificazione di cui al precedente art. 4), fornire supporto all'attività amministrativa relativa alla fase conclusiva del procedimento di rendicontazione che comprende, a titolo esemplificativo, il riscontro della corrispondenza con il verbale/relazione di certificazione, degli importi erogati con l'ufficio liquidazione, delle visite ispettive/controlli intermedi effettuati, delle eventuali fidejussioni/svincoli, degli impegni e di eventuali criticità anche in caso di presentazioni di controdeduzioni da parte del beneficiario.

Tutte le comunicazioni riferite allo svolgimento del presente incarico dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese; le modalità di trasmissione dei documenti potranno essere oggetto di specifiche indicazioni tecniche.

L'ambito territoriale cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto di appalto è l'intero territorio regionale.

Il luogo di svolgimento del servizio di verifica, salvo diversa indicazione regionale, è presso la sede dei soggetti beneficiari i cui rendiconti sono oggetto di controllo e certificazione.

La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere lo svolgimento del servizio di verifica o di parte dei servizi e delle prestazioni oggetto di appalto presso le competenti sedi della committente.

ART. 6 Determinazione del valore del servizio, prescrizioni, condizioni ed altri obblighi contrattuali

6.1 Determinazione del valore del servizio

1) Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere svolto in stretta connessione con le indicazioni della Regione, cui compete la supervisione, la facoltà di impartire direttive e la potestà di effettuare in ogni momento controlli.

2) Il tempo stimato per ciascuna tipologia di verifica, necessario per il controllo di un volume di attività/spesa pari ad Euro 100.000,00, considerando una suddivisione in termini percentuali del gruppo di lavoro come sotto indicate è il seguente:

275 minuti per la tipologia base con registri on line e prevalenza di costi standard **(tipologia 1)**
485 minuti per la tipologia con registro cartaceo e prevalenza di costi standard **(tipologia 2)**
625 minuti per la tipologia prevalentemente con costi reali e registro cartaceo **(tipologia 3)**
420 minuti per la tipologia prevalentemente con costi reali e registro on line **(tipologia 4)**

Gruppo di lavoro	% impegno
Capo Progetto (Dirigente)	2
Manager (Quadro)	8
Consulente Senior (II livello)	30
Consulente Junior (III livello)	60
Totale	**100**

3) Il costo stimato del controllo di un volume di attività/spesa pari ad Euro 100.000,00, per ciascuna tipologia di verifica è il seguente:

€ 123,59 per la tipologia base con registri on line e prevalenza di costi standard **(tipologia 1)**
€ 207,84 per la tipologia con registro cartaceo e prevalenza di costi standard **(tipologia 2)**
€ 263,81 per la tipologia prevalentemente con costi reali e registro cartaceo **(tipologia 3)**
€ 181,55 per la tipologia prevalentemente con costi reali e registro on line **(tipologia 4)**

Detto costo include, altresì, le spese per le trasferte necessarie a raggiungere le sedi dei beneficiari presso i quali effettuare le verifiche, oltre all'utile d'impresa, ai costi di gestione ed alle spese generali.

Il volume massimo complessivo da verificare (stimato in Euro 546.126.898,00) è stato suddiviso in Euro 481.126.898,00 (di cui Euro 351.126.898,00 a valere sul POR FSE ed Euro 130.000.000,00 a valere sui Fondi regionali), soggetto alla tipologia n. 1 di verifica e in Euro 35.000.000,00, 15.000.000,00 e 15.000.000,00 soggetti, rispettivamente, alle altre tre tipologie di verifica di cui ai nn. 2, 3 e 4. I predetti volumi potranno tuttavia variare, in ragione delle effettive attività finanziabili, da una tipologia di verifica all'altra, in misura non superiore al 10% del volume massimo verificabile (Euro 546.126.898,00).

a) Attività a valere sul POR FSE 2014/2020:

Tipologia di verifica	Volume attività/spesa da verificare	Parametro * (volume / € 100.000,00)	Risultato
Tipologia 1: base con registri on line e prevalenza di costi standard	€ 351.126.898,00	€ 123,59 * 3.511	€ 433.906,94
Tipologia 2: con registro cartaceo e prevalenza di costi standard	€ 35.000.000,00	€ 207,84 * 350	€ 72.744,00
Tipologia 3: prevalentemente con costi reali e registro cartaceo	€ 15.000.000,00	€ 263,81 * 150	€ 39.571,50
Tipologia 4: prevalentemente con costi reali e registro on line	€ 15.000.000,00	€ 181,55 * 150	€ 27.232,50
TOTALE	**€ 416.126.898,00**	/	**€ 573.454,94**

b) Attività a valere solo su risorse regionali:

Tipologia di verifica	Volume attività/spesa da verificare	Parametro * (volume / € 100.000,00)	Risultato
Tipologia 1: base con registri on line e prevalenza di costi standard	€ 130.000.00,00	€ 123,59 * 1.300	€ 160.667,00
TOTALE	**€ 130.000.00,00**	**/**	**€ 160.667,00**

La base d'asta complessiva, comprensiva di attività a valere sul POR FSE 2014/2020 e attività a valere su risorse regionali (€ 546.126.898,00 volume complessivo di verifica) è pari ad **€ 734.120,00**[1].

6.2 Prescrizioni, condizioni ed altri obblighi contrattuali

1) I rendiconti relativi ai progetti da sottoporre a controllo saranno individuati dalle competenti Sezioni regionali e dalle stesse consegnati all'aggiudicatario, in più consegne ripartite durante il periodo di vigenza contrattuale, non necessariamente omogenee per quantità e qualità, secondo le esigenze delle medesime Sezioni. Il totale cumulato delle consegne non supererà comunque l'importo di Euro 150.000.000,00 in un periodo di 50 giorni solari e consecutivi.
2) I rendiconti, accompagnati dal materiale digitalizzato e da ogni altro materiale utile al controllo regionale, dovranno essere verificati e riconsegnati alla competente Sezione Regionale unitamente alle relazioni di certificazione, redatte come descritto al precedente all'art. 4), entro 50 giorni (solari e consecutivi) decorrenti da ogni singola consegna.
3) Il contratto d'appalto decorre dalla data di stipula per i 24 mesi successivi. L'intero servizio dovrà, comunque, intendersi ad esaurimento delle verifiche dedotte in contratto e potrà quindi concludersi anticipatamente rispetto al predetto termine. Il termine massimo potrà essere prorogato solamente per oggettive comprovate esigenze dell'Amministrazione.
   Entro il predetto termine, ovvero entro il termine dell'eventuale proroga, dovranno risultare utilmente consegnate tutte le certificazioni riferite ai rendiconti consegnati dalla Regione all'aggiudicatario.
4) L'aggiudicatario, rispetto al soggetto beneficiario il cui rendiconto sarà oggetto di verifica e ai suoi partner o delegati, non dovrà ricadere in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del Codice Civile, né svolgere attività di consulenza o altri incarichi di servizio. Rispetto ai responsabili e ai prestatori di servizio dell'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere dichiarata, preliminarmente allo svolgimento delle attività di verifica, l'assenza di motivi di incompatibilità con riferimento ai casi di cui all'art. 2399 del Codice Civile, da intendersi riferiti al soggetto beneficiario il cui rendiconto è oggetto di verifica, quale che sia la figura giuridica dello stesso, nonché ai suoi partner o delegati, oltre al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e s.m.i. e all'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e di situazioni di conflitto d'interessi derivanti da:
   - l'essere beneficiario di fondi a valere sul POR in oggetto, per quanto attiene tutti i componenti del gruppo di lavoro e il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo;
   - lo svolgimento d'incarichi a favore di beneficiari di fondi o di Autorità di Audit a valere sul POR in oggetto.

   Tali requisiti dovranno essere mantenuti, altresì, per tutta la durata del servizio.
5) L'Amministrazione Regionale mantiene la piena titolarità e responsabilità per le seguenti attività:
   a) ricezione dei rendiconti ed individuazione di quelli da sottoporre a verifica;
   b) gestione degli eventuali contenziosi tra beneficiario e Regione, sulle verifiche e certificazioni compiute dall'aggiudicatario;
   c) approvazione delle relazioni di certificazione;

[1] € 734.121,94, arrotondato a € 734.120,00.

d) liquidazione e pagamento dei saldi riconosciuti a rendiconto e recupero delle somme liquidate in eccedenza a titolo di anticipazione;
e) svincolo e restituzione delle polizze fideiussorie;
f) procedimenti di revoca e rideterminazione del finanziamento.

6) L'Amministrazione Regionale fornirà indicazioni alla società aggiudicatrice nella gestione delle controdeduzioni presentate dall'ente beneficiario.
7) L'aggiudicatario solleva la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'approvazione di rendiconti risultati erronei, in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità, per errore di diritto o di fatto dell'aggiudicatario. In tali casi, inoltre, l'aggiudicatario è obbligato, su semplice richiesta della Regione, a reiterare tempestivamente l'attività di verifica e di certificazione risultata erronea, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione.
8) La composizione delle risorse umane presentata in sede di gara e destinata allo svolgimento del servizio non dovrà subire modifiche quantitative o qualitative in diminuzione, se non dietro preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, per gravi ed eccezionali motivi. Eventuali sostituzioni potranno essere autorizzate solo con nuovi componenti aventi requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, ferma restando la documentazione da produrre in sede di richiesta. L'eventuale inserimento di risorse umane aggiuntive rispetto all'offerta dovrà tener conto dei requisiti professionali minimi previsti dal presente capitolato. L'attività svolta da personale non autorizzato non sarà riconosciuta né, in alcun modo, remunerata.
9) La Regione resta comunque estranea ai rapporti tra appaltatore e risorse umane dello stesso adibite o preposte allo svolgimento del servizio. L'aggiudicatario dovrà tenere indenne la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto;
10) L'aggiudicatario sarà obbligato a garantire il coordinamento con le Sezioni Regionali di riferimento e si rende disponibile ad operare anche presso gli uffici regionali competenti;
11) L'aggiudicatario si impegna a garantire il regolare servizio anche nel caso in cui venga consegnato il volume massimo di rendiconti da verificare, pari ad Euro 150.000.000,00 nell'arco del periodo di tempo di 50 giorni ai sensi dell'art. 6, sub 6.2, n.1, con l'eventuale impiego di ulteriori risorse umane;
12) L'aggiudicatario si obbliga a restituire tutta la documentazione del servizio al termine dello stesso.

Art. 7 Composizione del gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio

Le figure necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto sono il ***Capo Progetto*** e il ***Manager*** (entrambi in numero non inferiore a 1 unità), i ***Consulenti Senior*** (in numero non inferiore a 4 unità) e i ***Consulenti Junior*** (in numero non inferiore a 9 unità) che il concorrente deve mettere a disposizione per la realizzazione del servizio.
Ai fini del raggiungimento dei sopra citati numeri minimi le figure di *Capo Progetto* e *Manager* non possono coincidere, alla stessa maniera non possono coincidere le figure di *Consulenti Senior* e *Consulenti Junior*.
Il ***Capo Progetto*** è responsabile del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle attività e costituisce l'interlocutore principale per tutti gli aspetti di carattere contrattuale-amministrativo. Riveste il ruolo di gestore del servizio, vale a dire di responsabile, nei confronti della committente, della gestione di tutti gli aspetti contrattuali inerenti lo svolgimento del servizio.
Deve essere in possesso di laurea, con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto. È responsabile delle prestazioni di servizio e delle attività di verifica degli esperti e di eventuali prestatori/esecutori di/del servizio messi a supporto di questi ultimi e deve essere iscritto al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Il ***Manager*** garantisce la coerenza e l'allineamento di tutti i servizi in esecuzione, costituendo l'interfaccia operativo principale nei confronti dell'Amministrazione contraente, oltre alla corretta esecuzione dell'affidamento e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio.
Garantisce inoltre il coordinamento e la flessibilità dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti.
Si occupa del monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività e proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.
Deve essere in possesso di laurea, con anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno sette anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto ed almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager e deve essere iscritto al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
Il ***Consulente Senior*** garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati, curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali; risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con la committente. È in grado di promuovere il lavoro di team, coordina e supervisiona il lavoro dei Consulenti junior, curando la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.
Deve essere in possesso di laurea con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.
Il ***Consulente Junior*** contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. Produce, anche con l'ausilio di personale amministrativo di supporto, la documentazione e le analisi della corretta esecuzione delle attività.
Deve essere in possesso di laurea con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno due anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.
I requisiti minimi richiesti per le risorse umane devono essere comprovati allegando all'offerta tecnica i curricula resi dagli interessati a norma degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000, distintamente per ciascuna persona.
Il concorrente deve tenere conto che l'attività di verifica di ogni rendiconto dovrà essere tassativamente effettuata sotto la diretta vigilanza e controllo del/i Manager, il/i quale/i sottoscriverà/anno le relazioni di certificazione ai sensi dell'articolo 4.

ART. 8 Categoria dei servizi

La categoria dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è: Allegato II A, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Categoria 9, CPC 862, CPV 79212000 – 3 (servizi di verifica contabile).

ART. 9 Stipulazione del contratto e variazioni qualitative o quantitative

Il contratto, in relazione all'importo progettuale da verificare, sarà stipulato a **misura** che si stima in Euro **734.120,00** (settecentotrentaquattromilacentoventi/00), salvo l'eventuale ribasso.
Si precisa che detto importo è frutto di una stima delle attività presumibili nel biennio di validità del contratto, come determinato all'art. 6, sub 6.1 e pertanto non è vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario, che sarà remunerato esclusivamente in relazione all'attività effettivamente svolta e quindi sulla base dell'importo effettivamente verificato.
La società di revisione aggiudicataria non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Essa avrà l'obbligo di eseguire le variazioni ritenute

opportune dalla Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, nel rispetto della normativa vigente, purché non mutino essenzialmente la natura delle attività comprese nell'appalto.

ART. 10 Cessione del contratto, vicende societarie

Ai sensi dell'articolo 116 e segg. D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata la cessione, anche parziale, del contratto d'appalto a pena di risoluzione dello stesso. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di realizzare il servizio in proprio, a pena di risoluzione.

Le cessioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, dell'esecutore sono disciplinate dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 11 Modalità di fatturazione

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, dietro presentazione di regolari fatture emesse come segue, entro sessanta giorni (ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).
L'aggiudicatario emetterà e presenterà regolari fatture posticipate (per il caso di RTI presenterà le fatture emesse distintamente da ciascuna impresa del raggruppamento), a scadenze trimestrali e per l'importo pari ad almeno 1/5 (un quinto) dell'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale. La predetta scadenza trimestrale potrà essere derogata qualora, ai sensi dell'art. 6, sub 6.2, n.1, venga consegnata un volume di verifica complessivo pari ad Euro 150.000.000,00 nell'arco del periodo di tempo di 50 giorni.
Ai fini del pagamento, dovrà essere necessariamente allegata a ciascuna fattura una descrizione analitica[2] con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata nel periodo relativo alla fatturazione.
La Regione rideterminerà l'importo delle fatture sopra descritte in base all'effettiva e comprovata attività svolta nel servizio aggiudicato qualora l'importo dovuto, calcolato sulla base del volume di attività/spese verificato, risultasse inferiore.
Nella presentazione dell'ultima fattura, corrispondente al saldo finale, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale va allegata la descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata per tutta la durata contrattuale.
La Regione erogherà il saldo solo dopo aver riscontrato l'attività oggetto del servizio ai sensi degli artt. 312 e ss. del Regolamento DPR n.207/2010 s.m.i., riconoscendo esclusivamente quanto dovuto in base del volume di attività/spese verificato, certificato e ritenuto valido dalla competente Sezione regionale. Pertanto nel caso in cui il volume di attività/spese complessivo consegnato dalla Regione e verificato dall'aggiudicatario risultasse essere inferiore al volume di attività/spese previsto dall'art. 6, sub 6.1 del presente capitolato verrà remunerato esclusivamente il volume di rendiconti controllato, certificato e ritenuto valido dalla competente Sezione regionale.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 39 del 29.11.2001, all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.
L'aggiudicatario è obbligato a presentare distinte e separate fatture, per le prestazioni relative alle attività imputabili al FSE - POR Regione del Veneto – programmazione 2014/2020 e per le prestazioni relative alle attività imputabili solo a risorse regionali di competenza della Sezione Formazione.

---

[2] Il contenuto minimo corrisponde all'attività svolta, descritta in modo analitico con riferimento anche a puntuali tematiche richieste dalla stazione appaltante (es. contabilità separata), alle problematiche incontrate durante lo svolgimento del servizio, alle modalità di soluzione di singole problematiche riscontrate, adottate e concordate con la Regione, e le eventuali proposte di miglioramento.

ART. 12 Danni, responsabilità ed obblighi

Il soggetto aggiudicatario avrà a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto, oltre a quelli necessari ad evitare il verificarsi di danni agli enti, alle persone o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.
Dichiara, inoltre, di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 13 Accettazione dei servizi e responsabilità dell'appaltatore

Non verranno accettati servizi con qualsiasi imperfezione o difetto dipendenti dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato.
L'accettazione di ogni singola parte dei servizi di cui al presente appalto sarà definitiva solamente a seguito di ultimazione dei servizi medesimi in ogni loro parte e, nel caso di mancata accettazione, l'appaltatore sarà obbligato a ripetere, in tutto o in parte e per quanto utile per la Regione del Veneto, le parti dei servizi che risultassero non accettati per manifesti difetti di esecuzione, a spese del prestatore e senza alcun aggravio per l'Amministrazione stessa.

Art. 14 Revisione prezzi

La revisione periodica dei prezzi sarà operata, in quanto dovuta e necessaria, in conformità a quanto indicato dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 15 Sospensione dei servizi

Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico o per prescrizione normativa non fosse possibile proseguire temporaneamente nella esecuzione del servizio, la Regione potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Per la sospensione sopra prevista non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per la ultimazione dei lavori.

ART. 16 Riservatezza. Nomina responsabile esterno ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al presente capitolato, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate del D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento all'art. 11.
L'aggiudicatario dovrà dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del soggetto aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.
Tali vincoli di riservatezza opereranno anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà inoltre astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici dell'Amministrazione.
Parimenti l'Amministrazione non divulgherà conoscenze di segreti commerciali di cui venga a conoscenza od in possesso nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 633/1941 e s.m.i.

Per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, inoltre, l'aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell'appalto specificate nel presente capitolato ovvero successivamente in sede di affidamento dell'attività.
In particolare l'aggiudicatario e la Sezione Formazione dovranno definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:

1. evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
2. impedire accessi non autorizzati;
3. impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.

ART. 17 Osservanza delle condizioni di lavoro

L'aggiudicatario sarà sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza negli ambiti di lavoro, assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono le prestazioni.

ART. 18 Inadempienze, clausole penali, risoluzione

Le competenti Sezioni regionali procederanno all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante autonomi controlli, anche a campione, su attività di verifica e certificazioni dell'aggiudicatario.
Qualora a seguito di tali accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, la competente Sezione procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate.
L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione. La competente Sezione, in caso di valutazione negativa delle ragioni addotte, procederà all'applicazione delle relative penali per ogni 100.000 € in proporzione al volume di attività verificato oggetto di valutazione negativa, nei seguenti termini:
• in caso di difformità rispetto alle modalità stabilite, verrà applicata una penale da un minimo di € **100,00=** ad un massimo di **€ 200,00 =** per ogni inadempienza e **di € 500,00**= per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la relativa difformità segnalata;
• in caso di ritardo rispetto alle modalità e termini di consegna stabiliti nel contratto d'appalto, verrà applicata una penale di **€ 50,00**= per ogni giorno di ritardo nei primi 7 giorni ed **€ 150,00=** oltre il settimo giorno.
Qualora a seguito degli accertamenti svolti dalle Sezioni competenti, oppure a seguito dell'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, dalle relazioni di certificazione fossero rilevate procedure o valutazioni adottate dall'appaltatore difformi rispetto alle indicazioni ricevute, l'aggiudicatario dovrà procedere ad una nuova verifica del rendiconto, e per entrambe le verifiche non verrà corrisposto alcun corrispettivo.
L'aggiudicatario solleva la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'approvazione di rendiconti risultati erronei, in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità, per errore di diritto o di fatto dell'aggiudicatario. In tali casi, inoltre, l'aggiudicatario è obbligato, su semplice richiesta

della Regione, a reiterare l'attività di verifica e di certificazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione.
Risoluzione anticipata del contratto: l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa dovuti, nei seguenti casi:
a) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo ai fini dello svolgimento delle attività ivi previste;
c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
f) a seguito di ritardi nella consegna della relazione di certificazione superiore a 30 giorni, con riferimento ad un volume di spesa pari o superiore al 20% della spesa complessiva da verificare, come determinata dall'art. 6, sub 6.1;
g) qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
h) in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015.

Recesso: è facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte delle competenti Sezioni regionali, di apposita comunicazione.
In tal caso l'appaltatore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione Regionale, e comunque entro il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.
La Regione del Veneto si riserva inoltre il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 19 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 Rinvio al codice appalti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 21 Informativa trattamento dati personali

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determinerà l'esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.V., quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.
Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Regionale *pro tempore* della Sezione Formazione. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/1990.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.